



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MILANESE | CIRTO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARDINI | ATTILIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | DOCIMO | LORENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted]/11
depositato il 20/07/2011

- avverso la sentenza n. 145/9/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PARMA
proposto dall'ufficio: EQUITALIA EMILIA NORD S.P.A.

difeso da:

[redacted]
[redacted]

controparte:

[redacted]
[redacted]

difeso da:

AVV. ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA N.5 43100 PARMA PR

Atti impugnati:

FERMO AMMINISTRATIVO [redacted]
FERMO AMMINISTRATIVO [redacted]

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2769/11

UDIENZA DEL

25/02/2014 ore 10:30

SENTENZA

N°

645/5/14

PRONUNCIATA IL:

25/2/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

4 APR. 2014

Il Segretario

[Signature]

FATTO

████████████████████ ricorreva avverso l'iscrizione di fermo amministrativo effettuato da Equitalia Emilia Nord Spa, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, la mancata allegazione delle stesse all'atto impugnato, vizi concernenti la notifica del fermo nonché l'omessa notificazione dell'avviso ex art. 50 dpr 602/73.

Si costituiva in giudizio Equitalia Emilia Nord Spa, contestava la fondatezza del ricorso e produceva i referti di notifica delle cartelle di pagamento.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso affermando che, in mancanza della produzione della copia integrale del fermo, non era possibile ricondurre i referti di notifica prodotti all'atto impugnato.

Equitalia proponeva appello.

Resisteva il contribuente, che formulava ulteriori eccezioni sulla pignorabilità del bene.

DIRITTO

La notifica delle cartelle di pagamento sono prodromiche all'atto di fermo amministrativo impugnato.

I soli referti di notifica, 08/10/08 e 10/01/08, prodotti dall'appellante, senza le relative cartelle di pagamento n. ██████████ e ██████████ non costituiscono prova dell'avvenuta notifica delle cartelle integrali, in mancanza dell'atto completo.

Neppure in sede di appello sono state prodotte le cartelle integrali poste a base del fermo amministrativo.

Pertanto l'appello di Equitalia va respinto sulla base della assorbente eccezione preliminare, senza necessità di scendere all'esame delle altre eccezioni formulate dal contribuente.

Le spese seguono la soccombenza, ma non si ravvedono gli estremi per la condanna al risarcimento ex art. 96 cpc.



PQM

Respinge l'appello di Equitalia.

Condanna Equitalia al pagamento delle spese giudiziali che liquida in €. 500,00
oltre accessori.

Bologna 25/02/2014

Il Presidente relatore

